

Delega di  
funzioni in  
materia di salute  
e sicurezza sul

lavoro – Cantieri  
Temporanei e  
Mobili

Avvocato Benedetta Nefri  
Studio Legale Garlatti  
AGI – 22 Marzo 2012

# Indice

1. Quadro Normativo
2. Organigramma della sicurezza
3. Il Datore di lavoro ai fini sicurezza: individuazione
4. Obblighi indelegabili del datore di lavoro
5. Tipologie di delega
6. Delega di funzioni ex art. 16, D.Lgs. 81/2008;
7. Caratteristiche della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008;
8. Inefficacia della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008;
9. La subdelega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008;
10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008;
11. Lo strumento della delega nel contesto dei CTM
12. La delega di funzioni ex art 16, D.lgs. 81/2008 nel contesto dei CTM
13. Destinatari della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 nei CTM
14. Gli obblighi indelegabili dei datori di lavoro nel contesto dei CTM
15. Gli obblighi datoriali nei CTM
16. Gli obblighi dei dirigenti nel contesto dei CTM
17. Oggetto della delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008, al dirigente nel contesto dei CTM
18. Esempio
19. Estensione della delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008 nel contesto dei CTM
20. Gli obblighi dei preposti nel contesto dei CTM
21. La delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti nel contesto dei CTM
22. La delega di funzioni dal Committente al Responsabile dei Lavori

## 1. Quadro normativo

### Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1 – 306)

Titolo I - PRINCIPI COMUNI (Capi I, II, III, Sez. I-VII, IV, Sez. I-II)

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO (Capi I e II)

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Capi I – III)

**Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Capi I, II, Sez. I – VIII, III)**

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Capi I e II)

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Capi I e II)

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (Capi I-III)

Titolo VIII - AGENTI FISICI (Capi I-VI)

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE (Capi I e II, Sez. I-III, III, Sez. I-II, IV)

Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (Capi I-IV)

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (Capi I-III)

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI


ALLEGATI: I - LII

## 2. Organigramma della sicurezza

**Gli attori «interni»  
all'organizzazione  
del D.L.**



datore di lavoro  
dirigenti  
preposti  
lavoratori



Posizioni di garanzia iure proprio: investitura originaria ex lege

Non necessarietà della «delega di funzioni» per l'assunzione della qualifica prevenzionistica di dirigenti e preposti: è sufficiente a tal fine la ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti ed esplicitati nel cd. «organigramma di sicurezza»

## 2. Organigramma della sicurezza

**Dirigente** (art. 2, c.1, lett. d), D.lgs. 81/2008): «persona che, **in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa»

**Preposto** (art. 2, c.1, lett. e), D.lgs. 81/2008) «persona che, **in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**»

## 2. Organigramma della sicurezza

- Principio di scalettamento delle responsabilità: i dirigenti e i preposti, al pari del datore di lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, sono responsabili iure proprio dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni.
- Principio di vicinanza al rischio: dirigenti e preposti sono quotidianamente presenti nel luogo di lavoro, a contatto con i lavoratori e con il contesto lavorativo di rischio.
- Principio di effettività: l'accertamento della qualità di destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, va compiuto in concreto con riferimento alle mansioni svolte e alla specifica sfera di responsabilità attribuita.

### 3. Datore di Lavoro ai fini della sicurezza: individuazione

- La definizione di un sistema di deleghe di funzioni deve essere preceduta dall'individuazione dei «garanti della sicurezza» a titolo originario (in primis, del datore di lavoro)
- Cass. Pen. Sez. IV, 28.01.2009: nelle organizzazioni di lavoro strutturate in forma di impresa, a fortiori se di grandi dimensioni, la soluzione della questione attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta la posizione di garanzia prevenzionistica «precede, logicamente e giuridicamente, quella della «eventuale» delega di funzioni»

### 3. Datore di Lavoro ai fini della sicurezza: individuazione

Chi è il cd. «datore di lavoro prevenzionistico» ?

responsabilità



effettività

Art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008: «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore **o, comunque**, il soggetto che, **secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o **dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»

### 3. Datore di Lavoro ai fini della sicurezza: individuazione

Cosa si intende per unità produttiva ?



Art. 2, comma 1, lett. .t), D.lgs. 81/2008: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di **autonomia finanziaria e tecnico funzionale**



### 3. Datore di Lavoro ai fini della sicurezza: individuazione

#### Chi decide ? Chi può spendere ?

Corte di Cassazione, 06.02.2004, n. 4981:

«... ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quindi di spendere. Chi li possiede è il datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia»;

Es.

Imprese Individuali > titolare dell'impresa  
Società personali > ciascun socio  
Società di capitali > CdA, AD, Amministratore Unico

## 4. Obblighi indelegabili del datore di lavoro

### Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Cass. Pen. Sez. III, 11.01.2006, n. 560: «La delega non deve riguardare le attività concernenti l'assetto organizzativo dell'impresa che fa capo ai vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi»



## 5. Tipologie di delega

### Delega «gestoria» nelle società di capitali

- Art. 2364, n. 5, cc.: gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea (potere gestorio);
- Art. 2380 – bis cc.: gli amministratori sono l'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- **Art. 2381 cc: «Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti»**
- Art. 2392, comma 2, cc.: gli amministratori devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società, o quanto meno eliminarne od attenuarne le conseguenze dannose; **Le funzioni degli amministratori sono inderogabili da parte dell'autonomia privata. Si tratta di funzioni di cui sono investiti ex lege e non per mandato dei soci**

## 5. Tipologie di delega

### Delega gestoria dal CdA a uno o più amministratori delegati

Corte di Cassazione, 06.02.2004, n. 498: «nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel **consiglio di amministrazione** o nell' **amministratore unico**. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati»

**Corte di Cassazione, 04.11.2010, n. 38991**: «questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su **tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione**. Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e di spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio **ma non escluderla interamente**, poiché non possono comunque essere trasferiti i poteri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega».

## 5. Tipologie di delega



Componenti del CdA: obbligo di vigilare e controllare



Amministratore Delegato/Comitato Esecutivo

## 5. Tipologie di delega

- Delega di esecuzione nel contesto dell' «organigramma della sicurezza»: non necessarietà della «delega di funzioni» per l'affermazione di responsabilità penali in capo a dirigenti e preposti:
- Delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

### Nozione (dottrinale)

«l'atto organizzativo interno all'impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (cd. delegante) – in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi – trasferisce ad altro soggetto (cd. delegato), doveri (con i corrispondenti poteri) originariamente gravanti su di lui, **il cui omesso o negligente impedimento può dar luogo a responsabilità penali**» (cfr. Aldovrandi, *Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di compiti penalmente rilevanti*, in Riv. trim. dir. pen. ec, 1995, p. 699)

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

### **Teoria funzionale - oggettiva**

(Cass. Pen. Sez. II, 03.08.2000, n. 8978)

La delega opererebbe sul piano oggettivo con una duplice efficacia: (i) un effetto costitutivo di responsabilità per l'incaricato, (ii) un effetto liberatorio di responsabilità per il delegante. Il trasferimento delle funzioni opererebbe sul piano oggettivo della fattispecie, privando il delegante della posizione o qualifica avente rilievo penale.

Non residuerebbe in capo al garante originario alcun obbligo.

### **Teoria formale soggettiva**

(Cass. Pen. , Sez. IV, 29.12.2008, n. 48301, Cass. Pen. Sez. IV, 06.07.2007, n. 37610)

Permane la titolarità dell'obbligo di sicurezza in capo al delegante.

L'obbligo di un suo adempimento diretto è sostituito da un obbligo di coordinamento e controllo sull'attività del delegato.

Esclusione di una completa efficacia liberatoria per il dante causa

La responsabilità penale del dante causa viene esclusa solo se al delegante non possa esser mosso alcun rimprovero a titolo di «culpa in eligendo» o di «culpa in vigilando»

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

	Ante D.lgs. 81/2008		D.lgs. 81/2008
<b>Forma</b>	Specifica (Cass. Pen, Sez. IV, 01.04.2004) Pubblicità (Cass. Pen. Sez. III, 24.01.2007, n. 2287) Data certa (Cass. Pen., Sez. IV, 19.12.2001, n. 45320, Cass. Pen., Sez. IV, 19.02.2009, n. 7289)	Ammessa prova per testi (Cass. Pen., Sez. IV, 29.03.2007)	Scritta/data certa/pubblicità – Non ammessa prova per testi.  (Cass. Pen., Sez. IV, 27.10.2011, n. 38854)
<b>Dimensioni impresa</b>	>  Notevoli e complesse (Cass. Pen., Sez. IV, 11.04.2008, n. 15227; Cass. Pen. 08.02.2008, n. 15227)	<  Anche piccole se presenti particolari ragioni quali: settore altamente tecnico, titolarità in capo al dl di tante piccole imprese etc.(Cass. Pen, Sez. III, 26.05..2003, n. 2293)	Non rilevante
<b>Competenza delegato</b>	<  Specialistica (Cass. Sez. III, 20.12.2002)	>  Imprenditoriale generica (Cass. Pen, Sez. II, 03.08.2000)	Coerente rispetto alle funzioni delegate – esclusa una competenza generica – Professionalità ed esperienza  (Cass. Pen., Sez III, 23.01.2012, n. 2694)
<b>Autonomia di spesa</b>	Condiviso (Cass. Pen, Sez. IV, 04.07.2008, n. 27433, Cass. Pen, Sez. IV, 20.02.2008, n. 7709, Cass. Pen., Sez. III, 22.03.1997, n. 2795)		Proporzionata e coerente rispetto alle funzioni delegate
<b>Autonomia di gestione/decisionale</b>	Condiviso (Cass. Pen, Sez. IV, 11.04.2008, n. 15234)		Proporzionata e coerente rispetto alle funzioni delegate
<b>Accettazione formale</b>	Necessaria (Cass. Pen. Sez. IV, 08.05.2007)	Non necessaria	SI

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, d.lgs. 81/2008

- Finalità: trasferimento di responsabilità penali, per la «quota parte di responsabilità trasferibile» dal delegante al delegato
- Il delegato (dirigente, preposto, terzo) «aggiunge» alla sua responsabilità «iure proprio», la responsabilità che, in via derivativa, gli è stata trasferita con l'atto di delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, d.lgs. 81/2008

- Qual è la «quota parte» di responsabilità non trasferibile dal delegante (datore di lavoro) al delegato (dirigente/preposto/terzo) ?

Sono indelegabili da parte del datore di lavoro:

- La valutazione dei rischi;
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- La delega ha ad oggetto specifiche funzioni che non possono riguardare scelte di carattere strategico e generale in materia di sicurezza
- In capo al datore di lavoro rimane l'obbligo di «vigilare» sul corretto esercizio delle funzioni delegate

## 6. Delega di funzioni ex art. 16, d.lgs. 81/2008

**Cass. Pen., Sez. IV, 21.12.2011, n. 47507**

«... pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza»

## 7. Caratteristiche della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

### Art. 16. Delega di funzioni

«1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità»

## 7. Caratteristiche della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

- Fonte datoriale
- Oggetto: funzioni «delegabili»
- Destinatario della delega: soggetto dotato di competenze coerenti con l'esercizio delle funzioni delegate
- Forma scritta «ad probationem»
- Atto bilaterale
- Coerenza tra i poteri attribuiti e l'esercizio delle funzioni delegate
- Coerenza tra il budget messo a disposizione del delegato e l'esercizio delle funzioni delegate
- Pubblicità

## 8. Inefficacia della delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

- Accertamento giudiziale della sussistenza effettiva dei poteri gestori e di spesa in capo al delegato
- Se il giudice accerta che l'infortunio o la malattia professionale erano evitabili con l'adozione di una misura di sicurezza eccedente il limite di spesa attribuito al delegato, del reato risponde il delegante.
- Viceversa nel caso in cui la misura di sicurezza non adottata rientri nei limiti di spesa della delega, dell'evento penale risponde il delegato

### **Cass. Pen., 31.01.2008, n. 8620**

L'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui vengono conferite, anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito delle attrezzature, **non** diviene **solo per questo** integralmente **invalida** ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili.



## 9. La Subdelega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

3-bis. «Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare **specifiche funzioni** in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle **medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2**. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude **l'obbligo di vigilanza in capo al delegante** in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»**».

## 9. La Subdelega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008

- Invisa a giurisprudenza e dottrina («delegatus delegare non potest», sfavore verso deleghe «a cascata»)
- Introdotta con la novella del D.lgs. 106/2009
- Obbligo di vigilanza del «sub-delegante» sul «sub-delegato»: modalità ?
- Divieto di ulteriori deleghe
- Previa autorizzazione scritta (nell'atto di delega) del datore di lavoro: il DL (delegante di I livello) deve essere d'accordo con la distribuzione di funzioni gestionali da parte del proprio delegato (primo periodo del citato comma 3-bis)
- Continenza della subdelega nella delega
- Specificità delle funzioni subdelegate

## 10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008

3. «La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo** di cui al primo periodo **si intende assolto** in caso di adozione ed efficace attuazione del **modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.**»

## 10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008

### Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, **assicurando un sistema aziendale** per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo **sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  
*(comma introdotto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11

## 10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008

Obbligo Vigilanza in capo al dl	Ante D.lgs. 81/2008	D.lgs. 81/2008
Modalità di adempimento	Vigilanza <u>costante</u> sul delegato (Cass. Pen. Sez. IV, 07.11. 2008)	Art. 16, comma 3 Presunzione relativa di adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte del dl > MOG ex art. 30, comma 4  <b>Cass. Pen., 19.03. 2012, n. 10702</b>

## 10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008

Efficacia esimente Modello 231



Esistenza di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) a presidio dell'adempimento degli obblighi descritti ex art 30, D.lgs. 81/2008

SGSL «di elezione»



Linee Guida  
UNI/INAIL

OHSAS 18001 British  
Standard

## **10. Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato ex art. 16, D.lgs. 81/2008**

Attuazione della vigilanza

SGLS: primo livello di controllo (plan, do, check, act) attraverso il «Riesame della Direzione»

Organismo di Vigilanza: secondo livello di controllo, attraverso i flussi informativi tra OdV e vertice aziendale

## 11. Lo strumento della delega nel contesto dei CTM

### Soggetti deleganti




## 12. La delega di funzioni ex art. 16, d.LGS. 81/2008 nel contesto dei CTM

### Individuazione delle diverse aree datoriali


#### **Impresa esecutrice:**

esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali



Obblighi DL ex artt. 2087cc., 15, 18, 95, 96, Capo II, Titolo IV, TUS

**Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi**



Obblighi DL ex artt. 2087 cc., 15, 18, 95, 96, **97**, Capo II, Titolo IV, TUS  
TUS

Diversi contenuti della delega di funzioni dal DL dell'impresa esecutrice e dal DL dell'impresa affidataria


### 13. Destinatari della delega di funzioni ex art 16, D.lgs. 81/2008 nei CTM



#### Due Livelli organizzativi dell'impresa edile:

- **Primo Livello:** organizzazione dell'intera impresa edile decontestualizzata dalla specificità delle suo "luogo di lavoro";
- **Secondo Livello:** specifico per ogni cantiere in cui l'impresa edile opera.

### 13. Destinatari della delega di funzioni ex art 16, D.lgs. 81/2008 nei CTM



## 14. Gli obblighi indelegabili dei DL nel contesto dei CTM

### Obblighi indelegabili da parte dei DL delle imprese

- Nomina RSPP
- Valutazione dei rischi

### Valutazione dei rischi nei cantieri



L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

## 15. Gli obblighi datoriali nel contesto dei CTM

### Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro **delle imprese esecutrici**, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui **all'articolo 15** e curano, ciascuno per la parte di competenza, **in particolare**:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

## 15. Gli obblighi datoriali nel contesto dei CTM

### Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

**a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) Istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

## 15. Gli obblighi datoriali nel contesto dei CTM

### Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro **delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi un' unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) **redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).**

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

## 15. Gli obblighi datoriali nel contesto dei CTM

### Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.


3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) **coordinare gli interventi** di cui agli **articoli 95 e 96**;
- b) **verificare la congruenza** dei piani operativi di sicurezza (**POS**) delle imprese esecutrici rispetto **al proprio**, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

**3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.**

## 16. Gli obblighi dei dirigenti nel contesto dei CTM

- Art. 18, TUS Obblighi del datore di lavoro e **del dirigente**
- Art. 96, TUS Obblighi dei datori di lavoro, **dei dirigenti** e dei preposti 
- **Art. 159, TUS Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

Infelice formulazione legislativa degli obblighi dirigenziali ex lege nel Titolo IV

## 16. Gli obblighi dei dirigenti nel contesto dei CTM

**OBBLIGHI EX LEGE**  
**(art. 159, TUS)**

- L'attuazione di quanto previsto dal POS e dal PSC
- L'adozione delle misure conformi alle prescrizioni ex **Allegato XIII**
- La garanzia della sicurezza dell'accesso e della recinzione del cantiere
- La garanzia della sicurezza dell'accatastamento dei materiali e delle attrezzature
- La protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
- La garanzia della sicurezza nella rimozione dei materiali pericolosi
- La garanzia della sicurezza dello stoccaggio e della evacuazione di detriti e macerie
- La trasmissione dei POS all'impresa affidataria
- **Il rispetto delle disposizioni del Capo II non altrimenti sanzionate.**

:

## 16. Gli obblighi dei dirigenti nel contesto dei CTM



Per i dirigenti delle  
imprese affidatarie,  
anche ....

- La verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del PSC
- Il coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96, TUS
- La verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto a quello dell'impresa affidataria prima della trasmissione dei POS al CEL
- La trasmissione del PSC alle imprese esecutrici

## 17. Oggetto della delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008 al dirigente nel contesto dei CTM

Funzioni delegabili attribuite ex lege **al datore di lavoro e al dirigente**



Es. Art. 18, TUS  
Art. 96, TUS  
Art. 97, comma 1, TUS  
Capo II, Titolo IV, TUS  
Allegato XIII, TUS

**Quale effetto della delega di funzioni ?  
Limitazione della posizione di garanzia del DL**

Funzioni delegabili attribuite ex lege al datore di lavoro



Es. art. 2087 cc. (limitato)  
art. 26, comma 1, lett.a), b), comma 2, TUS,  
art. 97, comma 2 > Allegato XVII

## 18. Esempio

### Delega dal DL dell'impresa affidataria al dirigente per singolo cantiere

**Il giorno .....**, davanti a me, **dott. .... Notaio** residente a ..... e iscritto al Collegio di ....., è comparso il sig. .... (di seguito delegante), nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in ....., via ..... il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e di datore di lavoro della ..... (impresa) con sede in ....., via ....., partita IVA .....

Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri di firma io Notaio sono certo, col mio consenso dichiara di rinunciare alla assistenza di testimoni al presente atto.

### PREMESSO CHE

la **consistenza della realtà produttiva dell'impresa** ..... (nome dell'impresa), caratterizzata dalla **formazione di una pluralità di cantieri con distinte ubicazioni sul territorio**, non consente al datore di lavoro il costante contatto con i lavoratori dipendenti e le attività da loro intraprese

**ATTO  
SCRITTO  
DATA  
CERTA**

**ESPLICITAZIONE  
ESIGENZA  
ORGANIZZATIVA**

## 18. Esempio (segue ...)

il sig. .... (di seguito delegato) ha assunto la **direzione tecnica del cantiere Alfa**, sito in ..... per l'esecuzione dei lavori di ....., come da lettera di incarico del ..... ;  
lo stesso, per **l'esperienza acquisita sul piano tecnico e di comando dei cantieri**, è particolarmente preparato per gestire l'attività degli stessi, per interpretare i dati progettuali, per valutare tutti gli elementi tecnici e contrattuali che possono comportare o suggerire di apportare varianti al progetto originario, nonché per organizzare il lavoro con specifica cura all'aspetto della sicurezza degli addetti e di terzi, come risulta dai requisiti di adeguata formazione richiamati nella citata lettera di incarico;

**IDONEITA'  
TECNICA DEL  
DELEGATO**

### **CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto ..... delegante, nella qualità di cui in premessa, nomina e **costituisce procuratore della ..... (impresa) il sig ..... delegato**, che assume la funzione di delegato per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impegnati nelle attività svolte nel cantiere di cui in premessa, attribuendogli i **compiti e i connessi poteri**, di seguito specificati:

**RAPPR. NZA  
COMPITI  
POTERI**

## 18. Esempio (segue ...)

**A titolo esemplificativo e non esaustivo** il sig. .... (delegato) dovrà quindi:

Predisporre **tutte le misure che** - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica, la valutazione dei rischi effettuata dall'azienda - **appaiono necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità dei lavoratori della società**, ponendo in essere **tutte quelle attività destinate all'eliminazione dei rischi e alla prevenzione di ogni conseguenza dannosa per persone e cose.**

**Comunicare e segnalare** immediatamente al servizio di prevenzione e protezione tutte le **informazioni** che sono richieste, nonché ogni variazione significativa in merito a:

- natura dei rischi in relazione a ciascun luogo di lavoro;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive relative a ciascun luogo di lavoro;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi relative a ciascun luogo di lavoro;
- dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

Impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;

Eseguire e disporre **opportune ispezioni nel cantiere** di cui in premessa onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;

Adottare **provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti** che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;

Mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.P.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;

**FUNZIONI  
DELEGATE  
(art.  
2087 cc,  
info versus  
valutaz.  
rischi DL)**

## 18. Esempio (segue ...)

### Dare attuazione alle norme del D. Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:

- programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- ridurre i rischi alla fonte;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
- fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, a anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

**FUNZIONI  
DELEGATE  
(ART. 15,  
TUS)**

## 18. Esempio (segue ...)

- attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;
- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

**FUNZIONI  
DELEGATE  
(ART. 18)**

## 18. Esempio (segue ...)

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità,
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 Obblighi del preposto, 20 Obblighi dei lavoratori, 22 obblighi dei progettisti, 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 obblighi degli installatori e 25 Obblighi del Medico competente;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

**FUNZIONI  
DELEGATE  
(ART. 18,  
TUS)**

## 18. Esempio (segue ...)

- **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordinare** gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- **elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)** di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- **adottare** le misure conformi alle prescrizioni di cui **all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;**
- predisporre **l'accesso e la recinzione del cantiere** con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la **disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature** in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la **protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche** che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare **le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi**, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo **stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie** avvengano correttamente;

**FUNZIONI  
DELEGATE  
(26, 96,  
TUS)**

## 18. Esempio (segue ...)

- verificare le condizioni di **sicurezza dei lavori affidati** e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del **piano di sicurezza e coordinamento**
- effettuare la **verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei sub appaltatori** secondo i contenuti riportati **all'allegato XVII**
- **coordinare** gli interventi di cui agli articoli **95 Misure generali di tutela e 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;**
- Richiedere l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, il DURC e la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n.81/08 e s.m.i.
- verificare la **congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio**, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione
- in relazione ai lavori affidati in subappalto **corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza**

**Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i..**

**FUNZIONI  
DELEGATE**

**(ART. 97,  
TUS)**

## 18. Esempio (segue ...)

La presente delega viene conferita al Sig. .... (delegato) con **i più ampi poteri, in piena autonomia decisionale ed economica e facoltà necessarie e funzionali** al **puntuale adempimento dei compiti descritti** intendendosi, in sostanza, attribuirgli tutti i compiti e le responsabilità connessi agli adempimenti delegabili previsti dalla normativa vigente.

**AUTONOMIA  
DI SPESA E  
DECISIONALE**

Il sig. .... (delegato) **dichiara di accettare** l'incarico di cui al presente atto e di assumere le conseguenti responsabilità in relazione a quanto sopra esposto.

**ACCETTAZIONE**

Si fa infine presente che l'attività del delegato verrà sottoposta a periodica verifica al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE

IL DELEGATO

(per accettazione)

**VIGILANZA**

## 19. Estensione della delega ex art. 16, D.lgs. 81/2008 nel contesto dei CTM

Cass. Pen., 15234/2008

Ne deriva che – con espresso riferimento alla fattispecie – non è condivisibile, la tesi del ricorrente secondo la quale il delegato può ricoprire l'incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro contemporaneamente in posti diversi dove vengono esercitate attività lavorative, qualora la posizione logistica dei cantieri non consenta un controllo efficace dell'osservanza delle norme antinfortunistiche. Nella specie, è pacifico che il Rossi si era trasferito in altra zona territoriale, distante dal cantiere dove lavorava la vittima Rizzardi, e che da alcuni giorni non si era più recato nel cantiere dell'ex Albergo Rialto.

Tale situazione è ben diversa da quella di cantieri contigui e di dimensioni limitate, come – per fare un esempio – nel caso di lavori nel sottosuolo di un unico centro urbano con cantieri piccoli nei pressi di vari tombini, dove effettivamente il controllo della sicurezza sul lavoro può essere effettuato efficacemente da un unico responsabile che, più volte al giorno, può vigilare in ogni cantiere.

## 20. Gli obblighi dei preposti nel contesto dei CTM

- Art. 19, TUS Obblighi del **del preposto**
- Art. 96, TUS Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e **dei preposti**



**solo  
rubricati!**

## 20. Gli obblighi dei preposti nel contesto dei CTM

### Art. 19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, **secondo le loro attribuzioni e competenze**, devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla **osservanza** da parte dei singoli lavoratori dei loro **obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, **dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente **sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## 20. Gli obblighi dei preposti nel contesto dei CTM



SOVRAINTENDE

Cass. Pen., Sez. IV, 11.03.2008, n. 19812:

«Il capo reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere **(cd. vigilanza oggettiva sul luogo di lavoro)**, svolgendo a tal fine specifica **attività di vigilanza e controllo (cd. vigilanza soggettiva sul luogo di lavoro)**; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti»

Cass. Pen., Sez. IV, 26.06.1996

«Il preposto ha solamente il **dovere di vigilare** a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri» e pertanto «una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l'infortunio sia dipeso non da omessa o insufficiente vigilanza, ma dalla mancanza di strumenti, misure cautelari e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione e attuazione spetta al datore di lavoro»

Cass. Pen., Sez. III, 27.01.1999, n. 1142

«Grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di **verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione** di quelli che, per qualsiasi causa, siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra» > versa in colpa il preposto che abbia «mantenuto in funzione macchinari non sicuri perché privi dei dispositivi di protezione.

## 21. La delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti nel contesto dei CTM

- Delega diretta dal DL: più ampia
- Subdelega dal Direttore Delegato del DL
- Inammissibilità di ulteriori passaggi



## 21. La delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti nel contesto dei CTM

Cass. Pen, 24055/2004

In ordine al secondo punto, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che “in tema di infortuni sul lavoro l’esistenza sul cantiere di un *preposto* – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza – non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incumbenti sul *datore di lavoro*, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare e che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri” (*Cass. 27.2.1998 n. 3602; conformi Cass. n. 523/1997; Cass. n. 9592/1991; Cass. n. 7999/1988; Cass. n. 6831/1988*).

## 21. La delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti nel contesto dei CTM

Cass. Pen, 12673/2009

Infatti il capocantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, quindi, dell'osservanza anche delle misure di sicurezza, indipendente<sup>mente</sup> dalla formale delega in materia di sicurezza sul lavoro. E' infatti il capocantiere che, per il suo ruolo dipendente dalla materiale presenza sul luogo di lavoro, verifica le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e, quindi, l'osservanza delle norme antiinfortunistiche. Nel caso in esame, fra l'altro, la vittima dell'incidente è stata colpita mortalmente anche per la posizione occupata al momento del fatto in prossimità del mezzo che ha causato la caduta del massello di granito dalla parete del fabbricato ove venivano eseguiti i lavori; ebbene, appare evidente che la stessa posizione dei lavoratori nel cantiere ai fini dello svolgimento dei lavori, è decisa proprio dal capocantiere che, evidentemente, nelle sue scelte, deve considerare in concreto anche la sicurezza dei lavoratori. Pertanto l'affermazione del ricorrente Pizzonia secondo cui egli, quale capocantiere, non sarebbe destinatario delle norme antinfortunistiche ai fini del controllo sulla loro osservanza, non è fondata.

## 21. La delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti nel contesto dei CTM

**La delega di funzioni ex art. 16, D.lgs. 81/2008 ai preposti deve avere ad oggetto funzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ex lege e contenute nella lettera d'incarico al preposto**

Spett.le

Sig. ....

Via .....

.....

Luogo e data

Oggetto: **Lettera di incarico di "preposto" ai fini della sicurezza**

Egr. Sig. ....

visto l'organigramma aziendale, e gli incarichi a Lei affidati, con la presente Le confermiamo che Lei ricopre il ruolo di "Preposto" ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dall'articolo 19 del suddetto decreto di seguito riportati:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

Per presa visione

Il datore di lavoro

## 21. La delega di funzioni dal Committente al Responsabile dei Lavori

Art. 89, comma 1, TUS

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto che **può** essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.


Art. 93, comma 1, TUS

«Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori»

## 21. La delega di funzioni dal Committente al Responsabile dei Lavori

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il committente costituisce il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin); è, altresì, consolidato il principio secondo il quale “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”

L'esenzione del datore di lavoro dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.



Cass. Pen., n. 23090/2008

## 21. La delega di funzioni dal Committente al Responsabile dei Lavori

### **Cass. Pen, 23090/2008**

Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

Il legislatore, in sostanza, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (*Cass. Sez. III, n. 7209/2007 cit.*). Le condizioni perché operi l'esonero da responsabilità del committente sono pertanto:

- nomina di un responsabile dei lavori;
- tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro;
- estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.

## 21. La delega di funzioni dal Committente al Responsabile dei Lavori

### Giurisprudenza

- Necessità del conferimento di un incarico formale
- Specificazione dei compiti e delle attribuzioni trasferiti dal Committente al Responsabile dei Lavori
- Tempestività della nomina
- Certezza della sua provenienza
- Attribuzione di autonomi poteri deliberativi
- Autonomia gestionale e di spesa
- Idonea competenza tecnica del delegato
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile
- **Delegabilità di tutti gli obblighi spettanti al Committente** (90 – 93 – 99 -100, comma 6-bis e 101 TUS)